

OGGETTO: News Letter 28/15

A. FISCO.

A1. Monitoraggio fiscale: prorogato il termine per la comunicazione.

È stato prorogato al 21/9/2015 il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 21/11/2007, n.231, da parte degli intermediari finanziari indicati nell’art. 11, commi 1 e 2, dello stesso decreto, con riguardo alle operazioni poste in essere nell’anno 2014.

(Provvedimento del Direttore AdE prot. n.96634 del 17/7/2015)

A2. Studi di settore per il periodo d’imposta 2014.

In merito all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014, l’Agenzia delle Entrate, come di consueto, oltre a fornire un’analisi delle principali novità normative, della revisione congiunturale e delle novità contenute nella modulistica, ha fornito alcuni chiarimenti su talune questioni controverse.

(Circolare n.28/E del 17/7/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 18/7/2015, pag. 14)

Tra le altre, sono state fornite precisazioni per i soggetti che esercitano attività di affitto di aziende (studio VG40U), con particolare riguardo all’applicabilità della causa di disapplicazione dalla disciplina delle società non operative prevista dall’art. 30, comma 1, lett. c), n.6-sexies, della Legge 23/12/1994, n.724, prevista in favore dei soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore. In particolare, è stato precisato che qualora le risultanze dello studio di settore potrebbero non garantire adeguati livelli di attendibilità – come nel caso dei soggetti che esercitano due o più attività non rientranti nel medesimo studio di settore – la citata causa di disapplicazione non potrà essere fatta valere.

A3. Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

Coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, laddove non abbiano manifestato l’opzione per il suddetto regime nel modello A/7, possono comunque avvalersene dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015, allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA. Tale facoltà è riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, comma 12-undecies, del D.L. 31/12/2014, n.192. A tal fine, il contribuente potrà, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Risoluzione, apportare le necessarie rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’IVA.

(Risoluzione n.67/E del 23/7/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 24/7/2015, pag. 33)

A4. Sull’onere della prova in materia di rettifiche da “transfer pricing”.

La disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR, “costituisce una clausola antielusiva diretta ad evitare che all’interno del gruppo di società vengano effettuati trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti, onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori”. Ciononostante, con riguardo all’onere della prova, è stato ribadito che tale disciplina “è rivolta a reprimere il fenomeno economico in sé e prescinde dalla dimostrazione di una più elevata fiscalità nazionale, atteso che tra gli elementi costitutivi della fattispecie repressiva del transfer pricing [...] non si rinviene quello della maggiore fiscalità nazionale; ne consegue che, per l’Ufficio, non occorre, provare la funzione elusiva, ma solo l’esistenza di transazioni tra imprese collegate; spetta invece al contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c., dimostrare che le transazioni sono intervenute per

valori di mercato da considerarsi normali ai sensi del DPR n. 917 del 1986, art. 9, comma 3”.

(Cassazione n.15298 e n.15282 del 21/7/2015)

A5. OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali: precisazioni.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito alcune precisazioni in merito all’OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali), con particolare riguardo alle problematiche connesse alla capitalizzazione degli oneri relativi alla ristrutturazione del debito, alla capitalizzazione degli oneri finanziari, alla contabilizzazione dell’avviamento, al trattamento dei costi per la produzione e la distribuzione di materiali aventi finalità promozionali, nonché al trattamento dell’acquisto di beni immateriali con corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite.

(Commenti CNDCEC e “Il Sole 24 Ore” del 22/7/2015, pag. 34)

A6. Proposte per la semplificazione del sistema fiscale.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha presentato al “Tavolo tecnico sulle semplificazioni fiscali” convocato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze una serie di proposte per la semplificazione del sistema fiscale. Tra le altre, si segnala la richiesta riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato delle società di comodo, nonché l’estensione della disciplina della sospensione feriale dei termini a ogni attività istruttoria (ad esempio, alle risposte ai questionari e agli inviti a comparire).

(Documento del CNDCEC del 22/7/2015)

A7. In arrivo la proroga per la trasmissione dei modelli 770/2015.

La stampa specializzata ha reso noto che in risposta a un’interrogazione parlamentare, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di prorogare il termine per la trasmissione telematica dei modelli 770/2015, è stato precisato che è in fase di predisposizione uno schema di D.P.C.M. che disporrà la proroga richiesta.

(“Il Sole 24 Ore” del 24/7/2015, pag. 35)

B. SOCIETA’ E BILANCIO.

B1. Approvati i Principi italiani di valutazione (PIV).

L’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) ha approvato in via definitiva i Principi italiani di valutazione (PIV) che trovano applicazione a decorrere dall’1/1/2016. Il testo, oltre a una parte iniziale contenente la rete concettuale di base (cd. “conceptual framework”), focalizza in modo particolare la trattazione sulla valutazione di specifiche attività (come, a titolo esemplificativo, la valutazione delle aziende e dei rami d’azienda, dei beni immateriali, degli immobili) e su applicazioni particolari (come, a titolo esemplificativo, le valutazioni di acquisizione, di cessione e di fusione).

(Principi italiani di valutazione e “Il Sole 24 Ore” del 21/7/2015, pag. 35)

C. VARIE.

C1. Saggio di interessi da applicare nei casi di ritardato pagamento.

Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.231/2002, il saggio di interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per il periodo 1/7/2015 – 31/12/2015, è pari allo 0,05%.

(Comunicato MEF su G.U. n.168 del 22/7/2015)